



TRIBUNALE DI VARESE

ORDINANZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

L'anno millecento 96e questo di 24del mese di giugno

Il Tribunale Civile e Penale di VARESE riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:

Dr. Giovanni Solidori PRESIDENTEDr. Elena Coriotti GIUDICEDr. Oriente Capozzi GIUDICE

sentita la relazione del Giudice Relatore e visti gli atti del procedimento penale istituito a carico di

Di Giovanni Alfonso sottoposto alle indagini in ordine al delitto di
cui all'art. 316 c.p.

r i f e s a:

informato dal Tecnico comunale Eusebio Verri che nella discarica di Qua-
zza Schianno si trovava qualcosa di strano, Antonio
Sacchi, vigile urbano di detto Comune si recava sul posto e no-
tava un grosso autocarro uscire dalla stessa discarica.

Lo stesso provvedeva a fermare il veicolo guidato da Silvio Illauera,
in frattuaria del Comune di Forca e apprendeva da costui che aveva
proceduto a caricare nella discarica rottami ferrosi.

Lo stesso Illauera riferiva di acquistare da circa due anni rottami
ferrosi detto discarica vermando il corrispettivo direttamente al
responsabile comunale Alfonso Di Giovanni.

Tali dichiarazioni furono confermate da Illauera Laura e da
Illauera Katie che aggiungevano che il loro congiunto Illauera

Silvio acquistava materiali ferrosi anche in altre discariche.

Si accertava, poi, che detti materiali ferrosi erano di proprietà del Comune e che mai nessuno aveva autorizzato il Ss. Giovanni a vendere in proprio gli stessi.

Con ordinanza in data 28 maggio 1994 il G. I. P.

di questo Tribunale adottava nei confronti dell'indagato Ss. Giovanni l'infarto la misura interdittiva della soppressione dall'esercizio di un pubblico servizio.

Avvertita detta ordinanza la proposito affidò l'avv. Cagliari nell'interesse del Ss. Giovanni chiedendo l'allungamento o la modifica della stessa.

Lo stesso non ha presentato i motivi riservandoli ad esito dell'esame degli atti.

Con memoria depositata in data 11 giugno 1994 il difensore dell'indagato ha evidenziato che:

- i suoi atti di continuato uso fatti fin estante fece il Comune di Carrara felicium;
- il carispettus delle sendite ruine lasciato al custode della discarica rettendo i rottami come res nullius o res derelictae anche in considerazione dell'attuale sfiducia da entrambi esplicata;
- il Comune avrebbe dovuto soffortare un suo finanziario per smaltire detti rifiuti;

- gli amministratori erano a conoscenza dello fatto esistente seguita anche da frequenti contatti della ditta con i suoi colleghi di lavoro, nonché dalla durezza dei confronti del suo avvocato altro non era se non la vendetta realizzata dagli amici fratelli commerciali per le numerose denunce fatte dallo Giovanni nei confronti di entrambi per le moltissime preferenze collusive;

- l'interessato di pericolo di commettere di fatto di qualcosa sa bene.

Il difensore, pertanto, riconosce la reale colpa dell'imputato e quindi vuole la riformulazione dello stesso articolo solo questo.

La prefazione in fregiavasi a fare il Collegio deve essere dichiarata inammissibile per difetto di sostanziale proposizione del gravame.

E' pacifico, che essendo questo rivolto avverso un'ordi-
nanza con la quale è stata disposta una misura in-
terdittiva, si sente in materia di appello.

Ottiene ai sensi del comma 1 dell'art. 310 c.p.p. la dichiarazione di infugiazione deve essere accolta.

Quanto alla sua contestuale enunciarioscia dei motivi.

Nel caso di specie di difendere la prefato la dichia-
razione di infugiazione riservandosi di presentare i mo-
tivi che, sebbene, sono stati presentati con la accusa.

- h -

depositato in data 28 giugno 1994.
la contestualità della dichiarazione di infugurazione e dell'enunciazione dei motivi, contenuta quale condizione legittimante a norma dell'art. 581 lett. c) c.p.p. (fui spediti di gravare a pena di incriminabilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.) è estremamente restricta dal la norma dell'art. 310 c.p.p.

Si conseguono l'alto di affido presentato dalla difesa dell'indagato. Questo affido non può essere ritenuto abilmente proposto essendo riconosciuta alla stessa dichiarazione di infugurazione priva della contestuale enunciazione dei motivi.

Non può obiettarsi ad elemento samente l'omissione causa di incriminabilità il fatto che la riserva di feritazione dei motivi sia stata sostanzialmente scolte con la memoria depositata in data 28 giugno 1994.

Anche se si fosse aderiti all'ordinanza gravifrey
deutale che sarebbe incriminabile il gravame penando i motivi, seppur non contestuali, d'uno deferito
tali sul termine utile per l'infugurazione non si potrebbe pervenire a diversa conclusione.

È da rilevare, infatti, che l'ordinanza infugurante
è stata notificata in data 30 maggio 1994 e che
è manifesta solo la dichiarazione di infugurazione
che, presentata in data 9 giugno 1994, e non anche

- 5 -

l'esaurianza dei motivi depositati sì e' data
il 28 giugno 1994.

P.Q.H.

Il Tribunale,

decidendo ai sensi dell'art. 310 c. p.p.

per la dichiarazione
irrinunciabile l'appello profuso nell'interesse dell'u-
dagalo di Giovanni Alfonsi dell'avv. Carlo Zonda
avverte l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di
Farese si è data il 28 giugno 1994.

H. Pretevere

Giovanni Poloni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 25 GIU. 1994 L'ASSEGNAUTO GIOVANNI POLONI

IL P.M.: Visto

Varso, 27.6.94.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



TRIBUNALE DI VARESE

Ufficio Unico Notificazioni

Document 38 P.6

Richiesto come in atti

Io sottoscritto Alutante Ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio ho testato ho notificato - per ogni effetto di legge - l'atto che procede alle persone appresso indicate, mediante consegna di copia fattane come segue:

Di Giovanni Alfonso

Credito - Mont 15700. miliardi

distribuito nelle circoscrizioni di Sondrio s.

I quali le sue manutenzione analoga -

16/98 | 7/96

N° 8961 Cron. B
Varese, 4 LUG. 1994

UFFICIALI GIUDIZIARI
del TRIBUNALE di VARESE

ASSISTENTE U.N.E.P.
TRIBUNALE DI VARESE
Ivana Giacconi